

P E R

I Fratelli di Nicodemi

C O L

Regio Fisco.

*A relazione del chiarissimo Regio Consigliero , e
Presidente della Regia Camera della Sommaria
Signor D. Giovanni di Alessandro.*



1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY





D. O. M.

Meritano D. Niccola-Angelo, D. Domenico, e D. Carlo-Luigi Nicodemi tutta la compassione, e la giustizia, di cui sovrano è dotato il rispettabilissimo Capo del Tribunale della Regia Camera, e di cui parimenti son forniti que' gravissimi Senatori della medesima, i quali degnamente a cotanto commendevolissimo Capo, e di eterna gloria memorando, fanno risplendentissima corona. Ricorse il Romano Oratore a *Cajo Aquilio*, e a *Marco-Marcello*, *Publio Quinzio*, e *Lucio Lucullo* Giudici della causa di *Publio Quinzio*, acciò sottratto l'avessero dalla prepotenza, e favore, che godeva *Sesto Nevio* suo avversario; ma con maggior fiducia, e fervore mi volgo Io, che non son mica *Cicerone*, ma uno, che *ingenio parum possum*, al Sig. Marchese Di Angelo de' Cavalcanti spertabilissimo Luogotenente di così gran Tribunale, nella difesa della causa degli anzidetti Nicodemi, affinchè egli colla sua dottrina, colla sua giustizia, e colla sua incomparabile forza, e costanza sottragga dalla imminente loro rovina, e dal pericolo, che gli sovrasta d'andar accat-

tando porta per porta il pane per Dio, tre afflittissimi fratelli, semprecchè dovesse eseguirsi l'istanza fatta dal zelantissimo, e dottissimo Sig. Avvocato Fiscale del Regal patrimonio. Gravissime sono le angustie, e molto più grandi sono i rancori, i quali affliggono gli animi de'suddetti compassionevoli fratelli di Nicodemi; i quali perciò rivolti a cotanto degno Capo, e agli altri Giudici, tutti, e ripetendo ciò, che ad *Aquilio* fu detto, lagrimevoli essi supplicano: *Quæ quo plura sunt, O te, O hos qui tibi in consilio adsunt, meliori mente nostra verba audire oportebit; ut multis incommodis veritas debilitata; tandem æquitate talium virorum recreetur* (1).

Si pretende dal Regio Fisco, e se n'è di vantaggio fatta istanza, l'incorporazione a suo beneficio d' un' annua pensione perpetua di ducati mille, che gli anzidetti Nicodemi godono com'eredità de' loro maggiori; e si chiede la dichiarazione, se debba o no cessarsi dalla mercede di tremila ducati, i quali per una sola volta furono dati al fu Giudice di Vicaria D. Nicola Nicodemi, per collocar le sue sorelle, i quali poi furono sull'arrendamento del terzo carlino a staro d'olio assegnati.

Io, che la causa de' fratelli Nicodemi difendo, spero dimostrare, che siccome l'istanza del Regio Fisco è parto del zelo, che'l chiarissimo Sig. Avvocato Fiscale del Regal patrimonio conserva per lo vantaggio del medesimo; così considerandosi la causa, e le circostanze, che seco concorrono, sia egli stesso il primo, il quale dotato di tutti que' pregi, i quali formano un dotto, ed un probo Avvocato Fiscale d'un ottimo, e clementissimo Principe, com'è quegli, il quale benigna-

(1) *Cicer. pro Publio Quintio cap. 1. num. 4.*

gnamente ci regge, sia egli, dico, il primo a ritrattar la sua istanza. Ed affinchè possa Io divisar ordinatamente la causa, e le circostanze tutte, dalle quali ella è assistita, mi fa d'uopo di premetter con brevità i suoi avvenimenti.

Egli è celebre il rumore succeduto in questa Capitale nell'anno 1701., il quale fu macchinato con intendimento di molti, e coll'assistenza del Barone di Saffinet Segretario dell'ambasciata Cesarea in Roma, venuto travestito in Napoli, del qual successo fa anche menzione *Lodovico-Antonio Muratori*, ma non con ogni distinzione (1). La faccenda sarebbe riuscita troppo funesta, ed esecranda, e non solo farebbersi allora perdute il Regno, e la Capitale; ma di più, oltre la morte del Vicerè allora Duca di *Medina Cæli*, la quale si era premeditata, farebbero infiniti ammazzamenti, saccheggi, incendj, ed altri scompigli succeduti, e l'onore di ogni buon cittadino avrebbe corso il sicuro pericolo di essere strapazzato dalla infame ciurmaglia, la quale in simili malvagge, e ree occasioni si sfrena, e si dà in preda a qualunque più abominevole, ed infame vizio.

Piacque a Dio di sottrarre questa capitale, e seco l'intero Regno da cotanto gravissimo male; poichè la congiura tramata già, e che repentinamente scoppiar doveva la notte de' 22. di Settembre dell'anzidetto anno 1701., pervenne alla notizia di un quanto onesto, altrettanto vero cittadino, e fedelissimo vassallo, zelantissimo per la conservazione della capitale, e del Regno al suo Monarca allora di gloriosa memoria *Filippo V.*, avolo Augusto del Re nostro Signore; ed al-

tret-

(1) *Muratori Annali d'Italia anno 1701. in fine.*

trettanto intento alla liberazione della stessa capitale, e del Regno da infinite straggi, depredazioni, guasti, e da altre orrendi sciagure, che sogliono impreteribilmente andar appresso alle congiure, e sedizioni.

Fu costui il Dottor D. Niccola Nicodemi, a cui pervenne la notizia così. Abitava nel castello nuovo Ottavio Nicodemi fratello germano del Niccola, allorchè un tal Giuseppe Massa, uno de' congiurati, si portò dall'Ottavio, e fidandogli la congiura, e molti de' congiurati manifestando, lo pregò, affinchè avesse ricevuta in sua casa gran quantità di schioppi, e di pistole, per poterle aver pronte nella notte de' 22. di Settembre imminente a quel giorno; acciò avessero poi essi congiurati per mezzo di tali armi potuto sorprendere il castello, ed uccider ancora il Vicerè; ed indi avendo il castello in mano, ed ucciso il Vicerè, sottometer agevolmente la capitale, cui tutto il Regno avrebbe seguitato. Restò stordito l'Ottavio, e ricusò di eseguir l'infame ricerca; ma portatosi la stessa mattina il Dottor D. Niccola suo fratello per seco desinare, quegli a costui il tutto riferì. L'accorto Dottor D. Niccola pensò, che agevolmente farebbesi insospettito il Massa per la negativa fattagli dall'Ottavio, e non vi sarebbe stato tempo trattanto di dar riparo a cotanta imminente rovina; onde procurò, che l'Ottavio avesse tenuto a bada il Massa, fintanto che avess'egli potuto svelar sollecitamente la congiura al Vicerè.

Così seguì; ma non intermise tempo il Dottor Nicodemi di raggagliarne il Vicerè, ed affinchè agevole gli fosse riuscito, corse egli velocemente a D. Niccola Serfale suo amico, il qual' era in Corte dello stesso Vicerè, e senza nulla svelargli, e solamente pregandolo di fargli aver sollecito ingresso al Vicerè per affari, che non

(VII)

non pativano dilazione, gli riuscì di subito conseguire udienza. Raccontogli il tutto il Dottor D. Niccola Nicodemi, e dissegli la rea premeditazione, e quanto doveva seguir nella notte seguente; e pregò ancora il Vicerè di conceder l'indulto a Giuseppe Massa, da cui avrebbe potuto in appresso rilevare tutt'i congiurati, per estirpare qualunque seme di cotanto malvagio misfatto.

Svelata acconciamente, e con somma segretezza la congiura, ebbe aggio il Vicerè di sventar la tramata eferanda mina; come in fatti seguì, ancorchè fosse alcun rumore succeduto, e molti de' congiurati la mattina de' 23. si fossero in S. Lorenzo fortificati, de' quali poi molti ne furono presi, e molti indi sbandati. Ed ecco, che per la vigilanza, per la fedeltà verso il suo Sovrano, e per l'amore alla sua patria del Dottor D. Niccola Nicodemi, fu la capitale, e l' Regno conservato al suo Principe; e furono le vite, l'onore, e le sostanze di presso che infinito novero di cittadini sottratte da un turbine d'infinita scelleraggini, ch'era già imminente a piombar loro spietatamente sul dosso. *Cicerone* cotanto esagerò, ed estolse, e con ragione, lo svelamento da essolui fatto della congiura di *Catalina*; ma il Dottor D. Niccola Nicodemi, siccome fu sollecito per impedir la considerabile perdita del Regno, e per conservar la vita, l'onore, e la roba di tutt'i suoi concittadini; fu per se medesimo molto neghittoso, e trascurato.

Quanto Io ho accennato fu dalla Giunta di Stato di quel tempo con sua consulta de' 22. di Dicembre del 1701. riferito, nella quale da Fiscale interveniva il tesoro del diritto, e l' decoro della Magistratura Serafino Biscardi; e consigliò la Giunta al Vicerè, che
avef-

avesse rappresentato alla Maestà di Filippo V. ; acciò colla sua Real munificenza avesse remunerato un servizio tanto segnalato per le sue importanti conseguenze, e che cotanto uomo meritevole della Regale grazia fosse stato remunerato con ispecial mercede, che avesse potuto tramandarsi alla memoria futura (1).

Furono allora dati al Dottor D. Niccola Nicodemi duc. 3000. per collocar le sue sorelle; ma riferito tutto il successo alla Maestà di Filippo V., fu quegli promosso al Giudicato di Vicaria, e gli fu concessa una mercede di annui ducati mille sua vita durante sull' arrendamento de' fali di Puglia di cassa militare.

Appena potette D. Niccola Nicodemi per due anni goder di cotesta remunerazione; poichè nel 1704. passò egli ad altra vita; e così rimase estinta la mercede, e spento il Giudicato. Allora si fu, che Angelo Nicodemi padre del defunto Giudice Niccola, ed Ottavio figlio dello stesso Angelo, e fratello germano di Niccola (cioè quell' Ottavio, il quale fu la cagione del discovrimento della congiura) ricorsero alla Maestà dell' Augusto Filippo V., a cui narrando il tutto, e la morte addivenuta a Niccola, la supplicarono di concedergli *in perpetuo* quella pensione, e mercede di annui ducati mille, la quale per la morte di Niccola loro figlio, e fratello erasi estinta; e che Angelo n'avesse potuto disporre tra' suoi figli, e nipoti.

In fatti a' 26. di Luglio dell' anno 1705. fu la stessa mercede concessa in perpetuo ad Angelo Nicodemi colle seguenti chiarissime formole *ex certa scientia, Regiæ auctoritate nostra DELIBERATE, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Super-*

(1) Fol. 15. processo della diuinia

premi Consilii accedente deliberatione , prædicto Angelo Nicodemo dicta milla ducata annui redditus IN PERPETUUM , cum qualitate tamen ut illi liceat post obitum suum inter Octavium suum filium , & Nepotes suos dictam quantitatem dividere , non obstantibus quibuscunque ordinibus , exigenda & consignanda in prædicto uno ex effectibus Regii Ærarii militaris a quarta mensis Maji hujus præsentis , & infrascripti anni IN POSTERUM PERPETUO . . . Investientes dictum Angelum Nicodemi de hac nostra gratia , & concessione PERPETUA per præsentium expeditionem . . . Non obstantibus quibuscunque forte ordinibus contrarium disponentibus , quibuscunque legibus , juribus , usibus , sanctionibus , Pragmaticis , edictis , rescriptis , consuetudinibus dicti Regni , aliisque ordinibus contrarium disponentibus , ILLIS PRÆSERTIM , QUÆ BONORUM PATRIMONIALIUM NOSTRÆ REGIÆ CURIÆ ALIENATIONES , ET CONCESSIONES PERPETUAS FIERI PROHIBENT , ET SIGNANTER ILLIS , quæ consignationem , & solutionem pensionum in dicto nostro citerioris Sicilia Regno concessorum , & concedendarum verant , aut impediunt .

Cotesta fu la concessione della mercede di ducati mille fatta dall' Augusto Monarca delle Spagne *Filippo V.* ad Angelo Nicodemo padre del Giudice di Vicaria Niccola; a cui permise ancora la facoltà di poterla dividere tra Ottavio suo figlio, e suoi nipoti a suo talento, purchè non ne partecepassero d' essa i Sobrini, i quali furono dalla stessa Maestà sua esclusi.

Appena ottenuta cotesta concessione a Luglio dell'anzidetto anno 1705., quando ecco, che a' 7. di Luglio dell'anno 1707. giunte in Napoli l'armi Austriache, passò questa capitale, e 'l Regno sotto al dominio Alemano. Ed

B

ecco

ecco ancora una procella di miserie precipitosamente piombata sopra a' Nicodemi; poichè non solo, che fu loro saccheggiata la casa, e furono essi mal conci, e malmenati; ma essendo stata loro tolta l'annua mercede, furono costretti di prendersi un volontario, e necessario esilio da questa capitale, e portarsi nella Terra di S. Severino, sì per sottrarsi da' continui bersagli; sì per poter strettamente vivere, giacchè col saccheggio era stato loro tolto il meglio, che avevano. Ed ecco che un coranto segnalato servizio fatto al loro Principe, alla patria, ed a tutto il Regno da' Nicodemi, gli strascinò dietro un cumolo di miserie, e di mali.

Vissè Angelo Nicodemo fino all' anno 1716., ed a lui sopravvisse Ottavio suo figlio fino all' anno 1736.; ma perchè ebbe Angelo quattro figli maschi, cioè Niccola, di cui si è ragionato, l'anzidetto Ottavio, Carlo, che anche morì nel 1736., e Domenico, e di costoro soltanto Domenico ebbe figli; ed ebbe ancora quattro figlie femine; perciò fece egli il suo testamento, ed istituì suoi eredi Ottavio, Carlo, ed i figli di Domenico premorto non solo a lui, ma anche al Giudice di Vicaria Niccola, i quali furono Donato, e Giuseppe; ed istituì ancora Agnesa, ed Orsola sue figlie, le quali non mai ebbero marito. Di questa disposizione non fa mestieri ora ragionare; perchè la contesa presente è col Regio Fisco, e non già con gli altri pretendenti.

Stettero dunque lontani da Napoli, e privi della mercede i Nicodemi fino all' anno 1734., allora quando ritornato questo Regno sotto al felicissimo dominio dell' Augusto Carlo Borbone, ora gran Monarca delle Spagne; e terminati però i continui timori, da' quali erano stati essi agitati, stimarono l'anzidetto Ottavio, e l' fu Dottor Giu-

Giuseppe Nicodemi figlio del mentovato Domenico , e padre degli affittissimi D. Niccola-Angelo , D. Domenico , e D. Carlo-Luigi , oggi in giudizio , di ricorrere alla Maestà di cotanto clementissimo Principe , a cui avendo umiliato quanto era nel 1701. addivenuto , li ducati 3000. per una sola volta allora dati , per quali n'era stato fatto l'assegnamento di annui ducati 150. sull'arrendamento del terzo carlino a storo d'olio , la mercede di ducati 1000. in perpetuo conceduta ad Angelo lor padre , ed Avolo rispettivamente , la perdita successiva di ambedue tali concessioni seguita , il saccheggiamento sofferto , le miserie , ed altri strapazzi sostenuti ; supplicaronò così clementissimo Sovrano , acciò degnato si fosse di fargliene il reinvestimento , e di restituirli in quello stesso possesso , e diritti , ne' quali era stato l'Angelo dal 1705. per sino al 1707. , e di esserne perciò reintegrati con quelle medesime ragioni , le quali dalla gloriosa memoria della Maestà di *Filippo V.* si erano al mentovato Angelo concesute .

Ricorsero ancora i figli di Lorenza Nicodemi , la quale fu anche figlia di Angelo , maritata con Francesco-Saverio Notargiacomo . Ed essendo stati cotesti ricorsi , e suppliche rimesse al Supremo Tribunale della Regia Camera , e quivi avendo Ottavio , e Giuseppe tutto dimostrato , e la concessione fatta ad Angelo esibita , stimò la medesima di consultar sotto il dì 10. di Giugno dello stesso anno 1734. , di esser cosa giusta di reintegrarsi l'Ottavio , e Giuseppe così nella riscossione degli annui duc. 150. , come della mercede degli annui duc. 1000. Come in fatti con Regal diploma de' diciotto dello stesso mese di Giugno si degnò la Maestà sua di ordinare , che gli eredi di D.

Nicola Nicodemi Giudice di Vicaria aveffero goduto indi avanti gli ann. duc. 150. per capitale di ducati 3000. assegnati sul terzo carlino a staro d'olio; e che a tenore della cedola della Maestà Cattolica si fosse reintegrati, e riabilitati nella riscossione de' ducati mille l'anno; tenendosi presente la disposizione di Angelo.

Fu ordinato, che si tenesse presente cotesta disposizione, per lo ricorso fatto dagli anzidetti di Notargiacomo, de' quali nello stesso Regal dispaccio si fa menzione. Tra costoro, ed i Nicodemi vi è stata causa lunghissima nel S. C., e tra perchè essi erano Sobrini, e perciò esclusi dalla concessione fatta ad Angelo nel 1705.; e tra perchè nè Angelo nel suo testamento li contemplò, nè essi sono stati eredi del Giudice di Vicaria D. Niccola Nicodemi; perciò troppo ragionevolmente ne sono stati esclusi. Ma mossi eglino da spirito di iniquità, e di vendetta, stimarono di far fare la dinuncia nel Supremo Tribunale della Regia Camera della pretesa estinzione della mercede degli annui duc. 1000., non men che degli annui duc. 150.; per cui successivamente n'è surta la suddetta istanza fiscale.

Pretende dunque il Regio Fisco, che sia colla morte di Giuseppe nipote di Angelo per suo figlio Domenico, estinta la mercede de' duc. 1000. annui; e che si debba perciò incorporare in suo beneficio; e che debba anche dichiararsi cessata l'annua percezione de' ducati 150., che per capitale di duc. 3000. posseggono i fratelli di Nicodemi. Io per contrario diviserò, che la concessione fatta dalla gloriosa memoria della Maestà di *Filippo V.* a D. Angelo Nicodemi fu perpetua, e da durare fintanto che vi sieno discendenti da' suoi figli

figli maschi. E che cotesta perpetuità sia infinita , ed indivisibile dalle concessioni , da' benefizj , e dalle liberalità , le quali da' Principi si fanno per compenso de' servigj , e de' meriti de' concessionarj. Ed oltracciò dimostrerò di esser molto più perpetua la concessione fatta ad Angelo Nicodemi , tanto perchè compensativa di servizio così rimarchevole , quanto fu quello della liberazione di questa capitale , e del Regno dalla congiura ; quanto , perchè la mente , e le parole del Principe concedente furono di far tali concessioni perpetue , e non già temporanee.

§. I.

Si ragiona dell' indole , e della naturalezza delle concessioni , e delle liberalità , le quali si fanno da' Principi .

SONO le concessioni de' Principi , o sieno loro liberalità , e privilegj , che sono lo stesso , o graziosi , e conceduti per pura loro munificenza , e benigna propensione verso alcun suo suddito , o altri che sia ; ovvero sono convenzionali , ed onerosi , perchè conceduti precedente prezzo ; o pure sono compensativi , e remuneratorj de' servigj al Principe istesso , ed al Pubblico prestati . Cotesta distinzione ci reca il chiarissimo *Gaspere Zieglero* de' privilegj , e delle concessioni de' Principi (1) . *Giovanni Badino* però chiama le concessioni de' Principi benefizj , ma distingue questi , e li divide da quelli , ch' egli appella premj ; e vuole , che i privilegj comprendano gli uni , e gli altri . Soggiugne cotesto favio Scrittore , che i benefizj si concedono

an-

(1) *Zieglerus de jurib. Majestatis lib. 1. cap. 12. num. 12.*

anche a coloro , i quali non l' hanno o colla virtù , o con alcuna segnalata lodevole azione meritati ; per contrario allorchè la concessione si faccia dal Principe o per virtù , o per altra degna operazione di colui , a cui si facci ; allora non beneficio , ma premio giustamente appellar si debba : *Premium item a beneficio differt distatque plurimum : hoc enim immeritis , illud non nisi merentibus datur : hoc virtutem antecedit , illud sequitur : privilegium in utramque partem accipitur* (1).

Or delle concessioni graziose , o sieno propriamente benefizj la legge ella è , che una volta conceduti , non possansi più ripetere , nè togliere ; poichè siccome avvisa Lucio-Anneo Seneca : *Hec enim beneficij inter duos lex est : altera statim oblivisci debet dati ; altera accepti numquam* (2) ; poichè siccome quegli , che concede , e dà il beneficio deve rendersene dimentico , per non più ripeterlo ; così colui , che l' ha ricevuto non mai deve porre in oblivione il beneficio ricevuto , ma sempre deve conservarne la memoria , e 'l modo di ben servire , e compensare il suo benefattore.

Non deve ripeterlo il concedente giammai , perchè la legge stessa de' benefizj richiede , che *Primo demus necessaria , deinde utilia , deinde jucunda , UTIQUE MANSURA* (3).

E quantunque volte surga il dubbio , se cotesti benefizj graziosi , e conceduti senza precedente merito de' concessionarj , e benefiziati sieno perpetui , ovvero per certo tempo conceduti ; mai sempre l' interpretazione

è a

(1) Bodinus de Republica lib. 5. cap. 4. pag. mibi 543. , edition. Lugduni 1586. fol.

(2) Seneca de beneficiis lib. 2. cap. 10.

(3) Seneca loc. cit. lib. 1. cap. 11.

è a farsi per la perpetuità, e non già per la loro estinzione, e cessazione; mentre la legge imprime a cotesti benefizj graziosi il carattere di doverfi sempre per lo maggior utile, e vantaggio de' concessionarj quelli interpretare, ed ampliare; poichè di cotesta spezie di benefizj il Giureconsulto *Giavoleno* ci tramanda il canone invariabile del diritto, allorchè scrive: *Beneficium Imperatoris, quod a divina scilicet ejus indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus* (1).

E sono cotesti benefizj propriamente quelli, i quali toccano, e riguardano soltanto l'interesse del Principe, senza che da essi ne possa derivar danno altrui; mentre allorchè alcun danno ne possa ad altri addivenire; allora l'interpretazione deve esser ristretta tra que' confini, onde il minor danno altrui ne possa seguire; quindi scrive *Giovanni Brunneman*: *Et hæc quæ in sui præjudicium largitur Princeps, beneficia proprie sunt, & non privilegia: & idè beneficia late; privilegia, quæ qualitercumque alios vel in minimo lædunt, strictè sunt interpretanda. Hinc donatio Principis latissime interpretanda. . . Et beneficium Principis in dubio pro PERPETUO potius, quam pro personali aut temporario habendum esse, patet ex cap. decet, de Regulis jur. in 6. (2).*

Ed infatti noi veggiamo, che i medesimi Principi hanno stabilito, e prescritto per norma, e regola immutabile, che le loro graziose concessioni, e benefizj non sieno confinati tra stretti cancelli di alcuni canoni del diritto privato, tra quali uno è quello, che

(1) *L. Beneficium. 3. D. de Constitutionib. Principum.*

(2) *Brunneman. ad l. 3. D. de Constit. Principum num. 2. ad 5.*

nelle donazioni non diedi il dritto d'accrefcere; e pure il contrario fi legge ordinato dall' Imperador *Constantino* per le donazioni, e benefizj dal Principe conceduti: *Jubemus*, egli impofe, *ut fi quis forte ex iis, quibus communiter a nobis aliquid donatum fit, nullo herede relicto, decefferit, ad conforrem potius folatium, quam ad personam aliquam pars decedentis perveniat* (1). Anzi in quello calo fi permette il dritto di accrefcere a favor del focio concessionario, in efclusione del Fifco medefimo, fecondocchè per difpofizione della tralcritta legge avvifa il dotto, ed erudito *Francesco de Amaya*: *Sed nihilominus, egli dice, vult Imperator, ut apud focium remaneat, Fifco exclufo, ut beneficia Principis latiffime interpretentur* (2); onde poi altrove anche avvifa: *Cum enim beneficium Principis latiffime fit interpretandum, fimiliter etiam debet durare, & effe PERPETUUM* (3).

§. II.

Si ragiona delle concessioni fatte precedenti meriti.

IO finora ho ragionato delle liberalità, e de' benefizj, i quali da' Principi fi concedono graziofamente, e senza che ad effi precedano meriti di coloro, a' quali quelli fieno conceduti; e pure per la loro propria indole, e per le generali prefcrizioni degli fteffi Principi, i qua-

- (1) *L. unica, Cod. fi liberalitatis Imperialis focius sine herede decefferit lib. 10.*
- (2) *Franciscus de Amaya ad lib. 10. Cod. ad cit. leg. unicam n. 4.*
- (3) *De Amaya ad l. unicam Cod. lib. 10. de collatione donatorum, vel relevatorum, num. 6.*

quali molte legislazioni han dato fuori, per divisarne, che ampissima debba mai sempre esser la loro estensione, e durata, si rileva, che sempre quando non sieno tali benefizj con chiarezza ristretti tra certo coartato tempo; sempre s'intendono essi perpetui, e non mai temporanei. Ora dirò alcuna cosa delle concessioni, le quali dal Principe si fanno in seguela de' meriti de' concessionarj.

Giovanni Bodino pocanzi da me additato, con saviezza, e proprietà di ragionare distingue il beneficio dal premio; poichè siccome quello si concede anche a colui, il quale non abbiaselo meritato; così questo è seguela dell'altrui merito. Il premio dunque, o sia concessione, o piaccia appellarlo privilegio, il quale si concede dal Principe per cagione de' meriti precedenti, non solamente diviene irrevocabile; ma egli s'intende perpetuamente concesso. Anzi la sola concessione fatta dal Principe passa in contratto, ed ha quella stessa forza, la quale ha il contratto medesimo; a tal che siccome per mezzo di questo si obbliga l'altro contraente per la ferma, e costante esecuzione delle cose in esso promesse; così altrettanto la concessione fatta per cagion di merito somministra valido diritto al concessionario di obbligare il concedente all' adempimento, e continuazione della cosa concessuta. Il dotto *Enkelio*, il quale ebbe la cura di formar più libri sulla materia de' privilegj, ragionando de' privilegj, e concessioni de' Principi, le quali passano in contratto, insegna così: *Quibus annumerant etiam illa privilegia, quæ ob merita dantur . . . Certe privilegium remuneratorium cuicumque datum, esse irrevocabile per textum in l. si pater §. 1. D. de donationibus, ubi Bartholus dicit, quod donatio remuneratoria est irrevocabilis, & non in-*

C

sinua-

sinuatur . . . In his igitur idem jus, quod in contractibus statuendum docent Baldus &c. (1).

Nè, a ragionar con proprietà, può dirsi grazia quella, la quale dal Principe fiesi conceduta precedente servizio, e merito altrui; ma sì bene da' savj vien denominata compensazione, e permutazione; quindi scrive Gaspare KloKio: *Gratia concessa propter remunerationem non est simplex gratia, sed quadam permutatio; ideoque per Principem ejusve successores revocari nequit, cum in contractum transeat; & successores obstringat, dummodo causa, vel factum sit commensuratum gratia; eo quod merita paria debeant esse remunerationi; & concessionem factam ob benemerita esse irrevocabilem; idque procedere etiamsi subdito privilegium concessum foret; quia is, qui ita concedit, non puram ac meram liberalitatem exercet, sed potius ut natura debitum solvat (2).*

Nè altrimenti scrive Teodoro Reinkingk, il quale avvisa: *Privilegium per modum conventionis, aut ob benemerita concessum, sine justa causa revocari nequit (3).*

Il chiarissimo Gaspare Zieglero, distinguendo tutta la serie de' privilegi, o sieno concessioni in tre spezie, di ciascheduna ne divisa la propria indole; onde dice: *Illud huc magis pertinet, utrum, quod semel concessum est, revocari iterum possit privilegium? Distinguunt Doctores inter privilegia, quod alia sint conventionalia & titulata, quae ex causa onerosa propter datum, vel factum, dandum, vel faciendum conceduntur; alia compensatorio, & remuneratorio, quae in praesertim vicem vel ser-*

(1) *Enkelius de privilegiis lib. 3. Cap. 8. num. 1. & 2.*

(2) *Klockius de contributionibus cap. 16. num. 181. & sequentibus.*

(3) *Theodorus Reinkingk de regimine seculari & ecclesiastico, lib. 2. cap. 8. n. 26.*

servitii compensationem, benemeritis conferuntur; alia denique mere gratuita, liberalia, vel beneficia, qua Princeps subditis ex benigna, & propensa voluntate, & liberalitate per gratia modum largitur. De prioribus duabus speciebus ita sentiunt, revocari ea non posse, eo quod, vel ex vero contractu ex causa vnicosa indulta sint, vel saltem ob causam praenistentem, & sic in contractum degenerent. Et has concessiones nequidem in casum supervenientis ingratitude revocari posse firmavit Petrus Antonius de Petra de potestat. Principis cap. 32. dubit. 2. princ. num. 135. Tiraquell. in l. si unquam, verb. donatione largitus num. 14. Cod. de revocand. donat. (1).

Avvertì questo stesso l'eruditissimo *Cristofaro Besoldo* nella sua dotta dissertazione *de praemiis*, laddove scrive: *Ita illa privilegia, qua praemia loco, ob benemerita conceduntur, firmissima censentur. Certe privilegium remuneratorium cuicumque datum, esse irrevocabile; unde in his idem jus, quod in iis, qua ex contractu debentur, servandum esse (2).*

E comechè dalla irrevocabilità delle concessioni fatte per remunerazione de' servigj, e de' meriti, e dal riputarfi quelle passate in contratto, giustamente ne discenda di esser le medesime perpetue, e che si tramandino agli eredi, e successori de' concessionarj; pure Io intendo di comprovar cotesta verità coll'insegnamento di gravi Scrittori, de' quali ne potrei quì lungo catalogo descrivere, ma per non divenir noioso ne rapporterò pochi solamente. In primo luogo l'addita-

C 2 to

(1) *Zieglerus de jurib. Majestat. lib. 1. cap. 12. de jur. dandi privilegia num. 12.*

(2) *Besoldus in dissertat. de praemiis, cap. 1. num. 30.*

to *Gaspare Klokio* scrive : *Doctores judicant onerosam donationem, quæ fit ob merita : ideoque censent, eam etiam propter ingratitudinem revocari non posse; quando enim concessio fit alicui, vel quod concedentem a morte, vel ab hostibus liberaverit, nec vitio ingratitudinis revocabitur . . . Qua ratione privilegium ob merita concessum esse reale, & transit ad hæredes. Eoque casu Principi in privilegii concessione attestanti de meritis alicujus plene credendum est (1).*

Nel caso di cui ora si contende col Regio Fisco, egli è certo non solo per la sincera attestazione, che nella stessa concessione ne fece la gloriosa memoria dell' *Augusto Filippo V.*, ma anche dalla relazione fatta dalla Giunta di Stato, che *D. Niccola Nicodemi*, e seco lui *Ottavio* suo fratello, per lo scovrimento della congiura liberarono il Vicerè dalla morte, che nella notte de' 22. di Settembre dell' anno 1701. erasi premeditata; conservarono la città, e 'l Regno al loro Sovrano; e sottrassero la stessa città, e 'l Regno, ed ogni cittadino dalle depredazioni, da' saccheggi, dagli incendj, e dalla violazione del loro onore.

Ma che dico Io! non solo *D. Niccola Nicodemi* scovrì la congiura, ma evitò la prodizione, distolse una dannosissima sedizione; poichè tutti tre cotesti scelleratissimi mali erano già preparati, ed imminenti al Principe, al suo Regno, e ad ogni cittadino; giacchè secondo la dichiarazione, che ne fa il valentissimo *Diodoro Tuldeno*: *Conjuratio igitur sive insidiæ est fraudulenta machinatio plurium, vel unius adversus Imperantes. Proditio autem pari fraude, in subjecta Imperanti loca,*

(1) *Klockius de contributionib. cit. cap. 16. num. 185. ad 187.*

refuo, ut oppida, arces, exercitus, munimenta dirigitur. Seditio est violenta populi concitatio in Rectores suos (1).

Avendo dunque D. Niccola Nicodemi sottratto il Principe, la capitale e Regno, ed ogni onorato cittadino da cotanto infausta catastrofe di mali; troppo merito egli ebbe a poter conseguire quella concessione, la quale oggi si vuole già spenta ne' suoi legittimi eredi. Ragonando Niccola Noale dell' indole de' privilegj, e se si trasmettano, e trasfondino agli eredi, o no, egli distingue tra' privilegj personali, e reali; a talche siccome i primi non si trasmettono, così indubitatamente agli eredi gli altri si tramandono; e soggiugne, che tutt' i privilegj, i quali sieno conceduti per servigj prestati, passano agli eredi. E siccome egli sul principio stabilisce la massima, che i privilegj non sieno trasmissibili; indi dichiara così: *Declaratur tertio casus, ut non procedat in privilegio concesso ob pecuniam, seu datum, vel factum, ex quo oritur actio: istud enim transmittitur ad heredes, quia transit in contractum... subdeclaratur tamen locum habere, quando pecunia, seu datum, vel factum esset commensurativum, & aequivalens privilegio accepto (2).*

Anzi avvisa cotesto Scrittore, che qualunque privilegio concesso per modo di gratificazione, e di beneficio, sia perpetuo, ed agli eredi si trasmetta: *Quando concessio, dic' egli, facta fuit personæ per modum beneficii, non autem privilegii; hoc casu præsumitur realis, & ad heredes transit (3).*

Ma lasciando da parte il lungo novero di Scrittori, i qua-

(1) *Diodorus Tuldenus de civili Regimine, lib. 7. cap. 12.*

(2) *Noalis de transmissionib. casu 23. num. 13. & 14.*

(3) *Noalis loc. cit. num. 17.*

quali di cotesto punto han parlato, stimo però di ragionarne con un illustre autore, il quale ebbe la cura di dar fuori un erudita dissertazione sugli effetti de' meriti. Cotesto valentissimo, e giustamente reputatissimo uomo, dopo di aver ragionato di alcuni meriti volgari, e comuni, dico così, passa a discorrere de' meriti speciali, ed insigni, per cagion de' quali alcun privilegio, e concessione siesi dato; ed avvisa così: *Quamvis vero merita, ob que enumerata hæc privilegia generalia a jure nostro sunt indulta, communia sint, & in genere dumtaxat considerata; ideo parem tum benemeritis singularibus in specie ab hoc, vel illo exhibitis effectum habere non videantur; concludere tamen hinc licet, quanta gaudeant validitate privilegia ob merita insignia concessa. Hæc enim semel collata ut ut contractum non pariant; vim tamen contractus habere dicuntur. Quod ad instar donationis simplicis, & pactorum aliorum legitimorum absurdum non est. Quamobrem potissimum effectus suos in amissione exerant. Hinc ut ut regulariter extincta persona privilegiata, ipsum expirat privilegium l. 13. Cod. de excusat. Muner. lib. 10. ; Si tamen ob benemerita concessum AD QUOSVIS SUCCESSORES EST TRANSITORIUM (1).*

E cotesto stesso chiarissimo uomo, ragionando altrove de' privilegj acquistati con titolo oneroso, esamina ancora la caratteristica, ed indole di quelli conceduti precedente alcun merito del concessionario, ed avvisa così: *Et huc etiam referunt privilegia ob benemerita concessa, quod vim contractus habere dicantur, cum non*
pura

(1) Samuel Strikius tom. 4. dissertationum, de Benemeritis dissertat. 8., cap. 3. de effectibus benemeritarum quoad privilegia, nu. 54. & 55.

pura donatio, sed potius quedam permutatio, & retributio praestiti officii censeatur. Quemadmodum vero haec, quae ob benemerita conceduntur iustissima censeari debent, cum Reipublicae ratio non tantum impositione poenarum, sed etiam praemiorum impositione contineatur l. 1. §. 1. de iustitia, & jure Cic. epist. 14. ad Brutum, & lib. 1. de Oratore; unde & passim in jure benemeritis praemia proponuntur. . . . ita illa ipsa, quae interveniente pretio comparari solent, non eandem habent iustitiae rationem, aut favorem; cum sic saepius non attenda salutis publicae ratione concedi soleant privilegia etiam indignissima, modo pecuniam in promptu habeant, quo ipso non potest non auctoritas Principis in summum deduci discrimen. Debent utique imprimis privilegia esse compensatio, & remuneratio benemeritorum (1). Indi passa cotesto chiarissimo uomo a dimostrare, che tali concessioni fatte per cagion di servigj, e di meriti, hanno quella stessa forza, che ha qualunque contratto, l'indole di cui è di tramandarsi a' successori (2).

L'eruditissimo *Enmanno Corringio* molto benemerito della Repubblica letteraria per le sue pregevolissime opere raccolte in sei tomi in foglio, dissertando colla solita sua profonda dottrina delle cagioni di ragionevolmente conferire, e di rivocare i privilegj, ficcome disloda, e biasima que' privilegj, e quelle concessioni, le quali si fanno, o per mezzo di danajo, o per altri impulsi poco, o nulla affatto giovevoli allo stato, le quali divengono dipoi di nocumento al Principe stesso, ed al Pubblico; così commenda quelle, le quali si fanno per cagion de' meriti preceduti; ed

in-

(1) *Strikius tom. 8. dissertation., disputat. 10. cap. 1. num. 14.*

(2) *Idem loc. cit. Cap. 3. de qualitate, & natura risuli onerosi.*

indi distinguendo tra le concessioni graziose, e le compensative, dice: *Non enim omnia in universum privilegia mere sunt gratuita dona: sed bona eorum pars datur in compensationem, aut premium acceptorum a donatario commodorum, atque adeo non en gratia, sed merito concessa . . . Iniquum vero etiam est dona omnia revocare. Etsi enim ante donationem nihil juris fuerit donatario in donum, accepit tamen ille jus, & interdum dominium in rem donatam. Neque hactenus inter Principem, & quemvis alium liberalem virum quidquam est discriminis. Quod proinde Princeps donavit, non amplius ipsius est; in quantum sane donavit. Equidem eminens dominium manere Principi in rem alicui donatam, certum est. At illud dominium neutiquam permittit, ut possit eripere Princeps, quod donatione factum est alterius. Non majus certe jus Principi est in rem donatam, ac quod habet in rem quamcunque aliam privata possessionis cujusdam civis, aut subditi. . . ita nec donatas opes potest repetere (1).*

Oltracchè anche per buona economia insinua cotesto prudentissimo Scrittore, che allora quando la cosa donata non rechi grave incommodo al Principe; non mai sia quella per qualunque cagione da ripetere, allorchè per meriti sia stata concessuta: *Primo enim si privilegio, aut dono, aut contractu, non multum damni sit datum, videtur id, quidquid est, negligendum potius, quam ut aperta fiat rescissio, aut revocatio. In universum scilicet ex duobus malis, minimum est eligendum, si alterutrum sit subeundum. Per revocationem autem iustissimam evitari utrumque non potest. Levius*

(1) *Hermannus Conringius de privilegiis recte conferendis, & revocandis, cap. 2., num. 66. tom. 4. operum.*

vius igitur malum ferendum potius est, quam ut vel vivis, vel mortuis, auctoritatis, aut famae iacturam facias. Est vero plerumque abunde superest, quo damnum illud leve alias compensetur (1).

Or posto in confronto il danno del Regio Fisco per la continuazione della mercede annua di duc. mille concessa a Nicodemi, colle miserie, nelle quali gli eredi oggi precipiterebbono, perchè farebbero costretti di andar chiedendo per Dio il necessario vitto, dopo di aver specialmente nel 1707. sofferto il saccheggio della casa, e di tutto il danajo, e di ogni suppellettile; quale cosa mai farebbe più spediente alla clemenza, ed alla pietà di tanto generosissimo Sovrano, quanto è quegli, che con vero paterno amore ci regge, e ci governa? Non comporterebbe sicuramente il suo clementissimo, e piissimo animo di vedere, che, dappoichè un fedel vassallo del gloriosissimo Augusto suo Avolo, un onorato, e buono cittadino, sia stato cotanto benemerito del suo Principe, e della causa pubblica, e dopo di essere stata la sua casa sposta a saccheggio, e ad allontanamento dalla propria patria, i suoi legittimi eredi dovessero andare porta per porta miseramente accattando il pane; e di avverarsi in essi, che *munus non utile, non premium, sed onus appellari debet*, come il Bodino assennatamente riflette (2). Ma tutto ciò farebbe da eseguirsi, quantunque volte la concessione, di cui Io favello, potesse meritare alcuna esitazione intorno alla sua perpetuità, e trasmissione negli eredi; ma da quanto Io ho detto si deduce co' più sodi principj, che perpetua
D
sia,

(1) *Conringius loc. cit. num. 86.*

(2) *Bodinus de Republica lib. 5. cap. 4. pagin. mibi 543. fol.*

sia, e che agli eredi ella si trasmetta, e si tramandi. Coteſta perpetuità, oltre della caratteristica propria delle concessioni remuneratorie, e compensative, si dichiara nella stessa concessione; imperciocchè non una volta, ma più fiate in essa di tale perpetuità si fa menzione; mentre fu quella fatta a D. Angelo Nicodemi *in perpetuum*, e di poi *in posterum perpetuo habenda*, *exigenda*, *percipienda*, *recuperanda*, *donamus*, *concedimus*, *& liberaliter elargimur*; di più: *Investientes propterea dictum Angelum de hac nostra gratia, & concessione perpetua*. È quello, che toglie qualunque maniera di poter a coteſta perpetuità, e trasmissione contraddire, egli è la dispensa, e derogazione fatta a qualunque legge del Regno impeditiva, e proibitiva delle alienazioni *perpetue* de' beni patrimoniali della Corona: *Non obstantibus quibuscunque legibus, juribus, usibus, sanctionibus, Pragmaticis, edictis, rescriptis, consuetudinibus dicti Regni, aliisque ordinibus contrarium disponentibus, illis praesertim, QUAE BONORUM PATRIMONIALIUM NOSTRAE CORONAE ALIENATIONES, ET CONCESSIONES PERPETUAS FIERI PROHIBENT*, *& signanter illis, quae consignationem, & solutionem pensionum in dicto nostro citioris Sicilia Regno concessarum, & concedendarum vetant, & impediunt; quas omnes, & singulas hoc in casu derogamus, & derogatas esse volumus (1)*.

Poteva dunque più apertamente, e con maggior precisione spiegarſi l'Augusto concedente nell'anzidetto suo diploma, affine di dinotare, che la concessione da essolui fatta doveva esser perpetua, e passare agli eredi, e successori di Angelo Nicodemi? E non è ella

[1] Fol. 15. atti della dinuncia.

la dizione *in perpetuum* nelle concessioni apposte vero indice di dover esse conseguire il loro effetto in ogni futuro tempo, e passar in beneficio de' successori de' concessionarj? Questo appunto, e non altro tale clausola, e così fatta formola usata, dinota, e manifestamente addita. Ed in fatti avvisano parecchi autori rammentati da Niccola Noale: *Quando in concessione privilegii adesset aliqua clausula, denotans tractum temporis in futurum; tunc enim ad instar substitutionis fideicommissariae transiret ad heredes* (1).

Nella concessione, di cui si contende, non solo, che v'è clausola dinotante tempo futuro; ma anzi con espresse, e replicate parole quella fu fatta in perpetuo; a segno, che non contento il munifico Augusto concedente di aver cotante volte dichiarata la sua volontà per la perpetuità della concessione; volle ancora dispensare, anzi derogare, ed abolire per tale concessione qualunque legge comune, e del Regno, le quali vietato avessero le concessioni perpetue de' beni della Regia Corona.

Oltracchè se noi non avessimo cotanta manifesta spiegazione della perpetuità, e dovessimo farne l'interpretazione colle regole da'Savj prescritte per l'interpretazione de' privilegj; anche sarebbe fuor di dubbio, che l'interpretazione dovrebbe esser per la perpetuità, e per la trasmissione agli eredi, e successori; poichè mettendo da banda ciò, che ho avvisato intorno all'indole de' privilegj, e delle concessioni fatte per ragion di meriti; pure nelle mere concessioni graziose: *Intra verborum proprietatem laxa magis, quam stricta interpretatio admittenda est* (2).

D 2

Giu-

[1] *Noalis de transmissionib. casu* 23. n. 18.

[2] *Grotius de jur. belli, & pacis, lib. 3. cap. 21. n. 14.*

Giusto Eningio Boemero, tra le sue dottissime esercitazioni, ne scrisse una intorno a' termini, tra' quali conter si debba l'interpretazione de' privilegi, e delle concessioni graziose; ed inculcando egli con sode ragioni, che l'interpretazione deve mai sempre farsi quanto più largamente si può a favor del concessionario, soggiugne: *Tandem hæc æquior privilegii interpretatio in præsumpta Principis voluntate eo magis fundata est, quo magis in Principe semper justitia præsumitur; & id velle Princeps creditur, quod jura volunt, adeo ut verba potius in improprio sensu accipi debeant, quam ut concessio Principis contineat iniquitatem* (1).

Ma per tralasciar gli altri, il nostro Reggente *Carlo Tappia*, il quale su questo punto è commendato, e lodato da tutti gli stranieri scrittori, insegna: *Beneficium nempe Principis latissime interpretandum esse, quoad verba, clarissimum redditur; nam beneficiorum verba sunt gratiose, ac liberaliter intelligenda, nec tenaciter interpretanda; in quibus a stricta verborum significatione est recedendum, & ad amplam, & generalem, latiore, quam in ultimis voluntatibus accedendum; & ita interpretanda, ut sub verbis comprehendantur, quod alias esset exprimendum* (2).

Anzi quando sia fatta la concessione in perpetuo, insegna egli, che qualunque successore nel Principato sia obbligato sempre a mantenerla ferma, e conservarla ne' successori del primo concessionario; onde avvisa: *Primo quando contractus, vel alia dispositio esset celebrata nomine dignitatis, ut tradiderunt multi ex superioribus*

[1] *Boemerus exercitationes ad Pandectas, tom. I. exercit. 14. De finibus privilegiorum regundis, cap. 2. n. II.*

[2] *Tapia de constitutionib. Principum pars. I. cap. 1. n. 1. 2. & 3.*

rius relatis . Idem & secundo , cum est facta concessio ob servitia in perpetuum (1) .

Alcuni dotti autori per viemeglio sostener il decoro del Principato hanno con saviezza avvertito : *Interpretationem quandoque adversus conditoris commoda (non voluntatem : hæc enim si clara sit , semper præcedit , in dubio autem præsumitur aliquid de suo conferre voluisse) recte , meritoque fieri , dici non inepte potest . Beneficia quippe Principis quam plenissime interpretari debemus , leg. penult. D. de constitutionib. Principum , sed contra ipsum (2) .*

Or dunque se l'indole, e caratteristica delle concessioni, e de' benefizj de' Principi ella è di doverli sempre ampliare a prò de' concessionarj; se quelle fatte per cagion di meriti, e di servigj prestati, portano secoloro insita la qualità di doverli trasmettere agli eredi, e successori de' concessionarj; se quelle fatte espressamente in perpetuo non ammettono dubbio per la trasmissione, a tal che non v' ha scrittore, che l'abbia posta in forse; e se finalmente i confini, tra quali si regola, e si contiene l'interpretazione di tali concessioni, sono quelli di doverli mai sempre a favor de' concessionarj ampliare, anche contro lo stesso concedente; come oggi si può pretendere, che sia estinta la concessione della mercede fatta a D. Angelo Nicodemi espressamente *in perpetuo*, sino a derogarsi alle leggi, usi, consuetudini, e Prammatiche impeditive, e proibitive delle concessioni perpetue de' beni della Regia Corona; e fatta per cotanto segnalato servizio, quanto fu quello di conservar la vita al Vicerè, di man-

te-

[1] *Tapia loc. cit. part. 2. cap. 9. n. 12. & 13.*

[2] *Enenkelius de privilegiis lib. 2. cap. 3. nu. 14.*

tener la Capitale , e Regno intero nel dominio del suo Principe, e di sottrarre tutt' i cittadini dalle uccisioni, da' saccheggiamenti, dallo strapazzo dell' onore, e da ogni catastrofe di mali, i quali sono seguaci delle congiure, delle prodizioni, delle sedizioni? E non sono stati gli stessi Principi quelli, i quali hanno prescritto, che: *Religiosa sollicitudo ad augendam provocandamque fidei observationem juris premio affici debet*, colui, il quale procura di vendicar la morte del suo padrone (1)? E non fu l' Imperador *Anastasio* quegli, il quale rescrisse: *Perabsurdum, perque temerarium sit, hanc nostrae liberalitatem pietatis (quamquam astuta interpretatione) non ad augmentum, sed diminutionem convertere concedi* (2)?

Dunque se per viepiù spigner, ed incitar altri alla fedeltà, al servizio, ad esporre la propria vita, ed i beni tutti, *caput, & fortunas* per difesa del suo Signore, della sua patria, richiede ogni religiosa, e costante industria di premiar colui, che a tanto cimento si sponde; se è cosa più che assurda, e sconvenevole, e più che temeraria il voler restringere, e non ampliar le liberalità, e concessioni anche graziose de' Principi; come mai oggi si può pensar solamente, che una concessione, una mercede conferita per cotanti inestimabili servigj, si debba reputar estinta, ed inefficace a potersi tramandar agli eredi, e successori del concessionario, dappoichè il munifico Principe concedente l' ha voluta perpetua, ed a tal fine ogni legge contraria ha abolita, ha derogata? E non fa fatta

CO-

[1] *Lib. 1. Cod. Quibus ex causis servi pro premio libertatem accipiunt.*

[2] *L. 2. Cod. de Praepositis agentium in rebus lib. 12.*

cotesta concessione precedente consulta della Giunta di Stato, con cui si consigliò di meritare cotanto segnalato servizio *una speciale mercede, che avesse potuto tramandarsi alla memoria futura?* Affinchè dunque fosse stata sempre viva la futura memoria, il Monarca ne fece la concessione in *perpetuo*.

Nè nuoce, che nella stessa concessione si fosse data la facoltà ad Angelo di dividerla tra Ottavio suo figlio, ed i suoi nipoti figli di Domenico; onde si pretende trarre, che tra costoro solamente quella fu stesa, e concessuta, e non per altri. Non nuoce, ripeto, tutto ciò; poichè avendo Angelo addomandata la stessa pensione di ducati mille annui in perpetuo, ed avendo egli Ottavio suo figlio, ed i suoi nipoti figli di Domenico altro figlio premorto, chiese la facoltà di poter quella a suo piacimento divider tra costoro; acciò, a seconda della sua divisione, fosse quella dopo sua morte passata a' medesimi, per evitar dipoi ogni litigio, e contesa, che tra' medesimi poteva seguire. Ed in fatti cotesta facoltà graziosamente gli fu concessuta. Or cotesta facoltà concedutagli non restrinse la pensione, e mercede tra costoro; ma ne permise solamente la divisione; e perciò non si disse, che Ottavio, ed i nipoti potessero *succedere*; ma che tra Ottavio, ed i nipoti si potesse *dividere*.

Ed è notabile, che allora quando l'augusto Monarca parlò della concessione, sempre usò la formola *in perpetuum*; come altresì parlando della riscossione, ed esazione della mercede, anche usò la formola *in perpetuum*; ed affinchè il godimento di essa fosse stato perpetuo, e non mai fosse terminato, dispensò egli il gran Principe alle leggi proibitive delle alienazioni perpetue de' beni della Corona. Dunque volle, ed espres-

espressamente ordinò , che la concessione fosse stata perpetua ; dando però la facoltà ad Angelo di poterla a suo talento tra Ottavio suo figlio , ed i suoi nipoti dividere , e ripartire . Egli è ciò tanto certo , che Io ne chieggo dallo stesso chiarissimo , ed imparzialissimo Signor Avvocato Fiscale del Regal patrimonio , e dalla sua rettitudine , che lo fa veracissimo Fisco di verità , il giudizio , e la sincera determinazione .

Io ho detto già quello , che ho potuto tra le angustie del tempo in difesa de' fratelli di Nicodemi , e conosco , che debole sia la mia difesa , non ostante , che massima , e valida sia la loro ragione . Però la difesa loro solamente è la giustizia , la dottrina , la costanza , e fermezza senza pari , e ben degna da commendarsi ne' secoli futuri di quel rispettabilissimo Capo , che'l Supremo Tribunale della Regia Camera modera , e governa . Sono tante loro difese , e tanti dottissimi , ed eloquentissimi Oratori quegli stessi Supremi Giudici , i quali nel risplendentissimo Tribunale della Regia Camera fanno con singolare rettitudine , ed imparzialità amministrar giustizia . Scudo loro egli è lo stesso meritevolissimo Sig. Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio , il quale con integrità esemplarissima fa ben custodire i confini tra l'interesse , e l' dritto del privato , e quello del Fisco .

Di Napoli a' 19. di febbrajo 1769.

Basilio Palmieri.

VAl
4519264